

# AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

21052 BUSTO ARSIZIO - Piazzale Prof. G. Solaro, 3  
(D.P.G.R. n. 70625 del 22.12.1997)

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

000625      23.07.2015  
|-----|-----|  
N°                  DATA

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. IX/1104 del 23 dicembre 2010

### OGGETTO:

ISTANZA DI CONGEDO AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5 DEL D.LGS.  
26.3.2001, N. 151 E S.M.I., DELLA DIPENDENTE F.G. – COLLABORATORE  
PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO.

### IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con nota pervenuta in data 8/06/2015, prot. n. 13726 la dipendente F.G., Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere - a tempo indeterminato, ha chiesto di poter fruire di un periodo di congedo retribuito ai sensi dell'art. 42, c.5 del D.Lgs. 151/2001, per assistere il proprio figlio L.K., convivente, disabile in situazione di gravità accertata, a decorrere dal 17/08/2015 e sino a tutto il 27/08/2015;

Richiamato l'art. 42, c. 5, del D.Lgs. 151 del 26/3/2001 come modificato da ultimo dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011, n. 119;

Considerato che la situazione di gravità è stata riconosciuta per L.K. dalla Commissione Medica per l'accertamento delle Invalidità Civili dell'ASL di Varese – Distretto di Saronno, da ultimo in data 15/05/2013 e che la medesima ha, altresì, programmato un accertamento di revisione in capo al minore in data agosto 2016, documentazione acquisita agli atti;

Verificato che la dipendente sunnominata ha diritto di fruire dei benefici previsti dall'art. 33 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e s.m.i.;

Visto l'art. 42, comma 5 del D.Lgs. 151/2001 laddove è previsto che durante la fruizione del congedo l'avente diritto non possa fruire dei benefici di cui all'art. 33 della legge n. 104/92, né alcun altro soggetto ne possa beneficiare;

# AZIENDA OSPEDALIERA

## OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

21052 BUSTO ARSIZIO - Piazzale Prof. G. Solaro, 3  
(D.P.G.R. n. 70625 del 22.12.1997)

Tenuto conto che la sig.a F.G., con propria dichiarazione ha attestato di essere l'unico familiare richiedente i benefici previsti dall'art. 33, c. 3, della Legge 104/1992 e dall'art. 42, c. 5, del D.Lgs. 151/2001;

Atteso che la sopracitata dipendente ha già usufruito di periodo di congedo retribuito, ai sensi dell'art. 42, c. 5, del D.Lgs. 151/2001, pari a complessivi 719 giorni;

Dato atto che le disposizioni vigenti sopra richiamate prevedono che:

- ❖ "il congedo fruito ai sensi dell'art. 42 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa" (pari a giorni 731);
- ❖ "durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento,.....; l'indennità ..... spetta fino ad un importo complessivo massimo di Euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dal 2011, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità"
- ❖ "il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto";

Verificato che non risulta superato il sopracitato limite in quanto complessivamente, compreso il periodo di cui al presente provvedimento, la dipendente avrà fruito di 730 giorni di congedo;

Vista:

- ❖ la circolare I.N.P.D.A.P. n. 22 del 28/12/2011 avente ad oggetto: "Art. 42, commi da 5 a 5 quinquies, del decreto legislativo 151/2001 – Retribuzione e copertura contributiva per periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap" in cui tra l'altro si specifica che l'importo dell'indennità rappresenta il tetto massimo complessivo annuo dell'indennità erogabile al lordo della contribuzione, riferita sia alla quota a carico dell'Ente datore di lavoro che quella a carico del lavoratore;
- ❖ la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 3/02/2012 con la quale si forniscono, tra l'altro, precisazioni in merito al trattamento spettante al dipendente durante il congedo per l'assistenza alla persona con disabilità;
- ❖ la circolare INPS n. 11 del 23/01/2015 con la quale si comunica che per gli effetti della rivalutazione la retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui trattasi non può eccedere, per l'anno 2015, l'importo, arrotondato all'unità di euro, pari a € 47.446,00;

Accertato che il Responsabile SITRA e il Responsabile della Direzione Medica del P.O. di Tradate hanno preso visione della richiesta della dipendente;

# AZIENDA OSPEDALIERA

## OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

21052 BUSTO ARSIZIO - Piazzale Prof. G. Solaro, 3  
(D.P.G.R. n. 70625 del 22.12.1997)

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente Responsabile SITRA Dr. Claudio Boggio;

Vista:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria, l'assenza di oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dell'Azienda e la legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della S.A. Risorse Umane e Relazioni Sindacali, di cui alla proposta pervenuta in data 21.07.2015, registrata al progressivo n. 672 ed acquisita agli atti della S.A. Segreteria Affari Generali e Legali;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di concedere in favore della dipendente F.G. – Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere - a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., un periodo di congedo, a decorrere dal 17/08/2015 e sino a tutto il 27/08/2015;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio, Dr. Antonio Triarico, in sostituzione del Direttore Sanitario, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

### DELIBERA

1° - di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, in favore della dipendente F.G. – Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere - a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., un periodo di congedo, a decorrere dal 17/08/2015 e sino a tutto il 27/08/2015;

2° - di precisare che durante tale congedo alla sunnominata spetta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione nei limiti previsti dal D.Lgs. 151/2001 e s.m.i. e secondo le modalità previste dalla circolare INPDAP n. 22 del 28/12/2011, nonché della circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 3/2/2012 e che tale periodo non è valutabile ai fini del T.F.S. né del T.F.R. ed inoltre non rileva ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità;

3° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. 33/2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Armando Gozzini)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Elisabetta Fabbrini)

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.  
(Dr. Antonio Triarico)